

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA

Alunni disabili

a. s. 2009/2010

*“E quantunque cercasse di mostrarsi tutto serio e severo ai suoi allievi, il gabbiano Fletcher, a un tratto, per un attimo, li vide come veramente erano, e sorrise: non soltanto gli piacevano, li amava. Quello che vide era molto bello.
Nessun limite, eh, Jonathan? pensò, e sorrideva.
Era come l’inizio di una gara. Aveva cominciato ad imparare”*

Richard Bach

Finalità

Questo documento contiene informazioni, principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per l’inclusione degli alunni disabili, definisce i ruoli ed i compiti di tutti coloro che si occupano d’integrazione all’interno delle scuole del Circolo, traccia le linee delle possibili fasi dell’accoglienza e di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso d’apprendimento.

Tale protocollo è stato elaborato dai docenti specializzati, deliberato dal Collegio dei Docenti ed annesso al POF.

Il protocollo è uno strumento di lavoro, pertanto, viene integrato ed aggiornato periodicamente, in relazione alle esperienze realizzate.

L’adozione del Protocollo di Accoglienza degli alunni disabili consente praticamente di attuare le indicazioni normative che si riferiscono alla Legge Quadro n. 104/92, ai successivi decreti applicativi e alle recenti (agosto 2009) Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.


Tale protocollo si propone di:

- definire pratiche condivise di inclusione tra tutto il personale all’interno della nostra scuola;
- facilitare l’ingresso a scuola degli allievi disabili e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente;
- promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed Enti territoriali (Comune, ASL, Provincia, cooperative, Enti di formazione).

Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere:

- amministrativo e burocratico (documentazione necessaria);
- comunicativo e relazionale (prima conoscenza);
- educativo – didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento delle famiglie degli alunni);
- sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la costruzione del “progetto di vita”).

Gli **attori** del percorso di **inclusione scolastica** sono:



Le fasi principali del percorso di inclusione scolastica:

- percorsi tra ordini di scuole;
- pre-conoscenza e coinvolgimento della famiglia;
- criteri di inserimento alunni disabili nelle classi;
- inserimento: osservazione e conoscenza;
- rapporti con l'ASL e predisposizioni di percorsi personalizzati;
- coinvolgimento del gruppo classe, di tutte le docenti della classe;
- coinvolgimento del personale ATA;
- stesura PEI;
- verifica e valutazione.

PRIME TAPPE D'INSERIMENTO SCOLASTICO

FASI	TEMPI	ATTIVITÀ PER L'ALUNNO
Iscrizione	Entro il termine stabilito da norme ministeriali	L'alunno con la famiglia può visitare la scuola ed avere un primo contatto conoscitivo. La famiglia procede con l'iscrizione dell'alunno presso la segreteria della scuola nei termini prestabiliti. La famiglia dovrà, entro breve tempo, far pervenire la certificazione attestante la diagnosi funzionale, l'attestazione di handicap secondo la L. 104/92.
Condivisione	settembre	GLH d'Istituto
Accoglienza	Nel corso dell'anno	Durante la prima settimana di scuola vengono preposte una serie di attività rivolte alle classi coinvolte e non solo, finalizzate ad un positivo inserimento nella nuova scuola. Successivamente vengono contattati gli operatori ASL, costruito un primo percorso didattico, mentre proseguono le fasi del progetto di accoglienza predisposto.

INDICAZIONI OPERATIVE PER L'INCLUSIONE

Al momento dell'iscrizione la nostra scuola effettua, con l'aiuto della famiglia o con gli educatori dell'asilo nido o della scuola d'infanzia, se frequentate dal bambino, un'osservazione dettagliata dell'alunno per raccogliere le informazioni necessarie in modo chiaro ed omogeneo;

Ai primi di settembre si riunisce il GLH d'Istituto per conoscere tutti i bisogni educativi derivanti da eventuali alunni disabili che arrivano alla nostra scuola e per esprimere il proprio parere circa l'assegnazione dell'organico di diritto. Il GLH d'Istituto è composto da: il Dirigente Scolastico, un rappresentante dei genitori, un docente di sostegno ed un docente curricolare.

Nel mese di settembre l'insegnante specializzata insieme alle altre docenti della classe e/o sezione esaminano i documenti trasmessi dalla famiglia e/o dall'asilo nido eventualmente frequentato e si scambiano le prime informazioni:

- Diagnosi Funzionale.
- Criteri per facilitare il processo di inclusione (ruolo dell'insegnante di sostegno, presenza di un eventuale operatore socio educativo, partecipazione alla vita scolastica attraverso l'uso di mediazioni o mediatori; ecc.).
- Incontro con la famiglia e l'ASL.
- Analisi delle risorse e della situazione di partenza.

Nei mesi di settembre ed ottobre tutte le insegnanti della classe/sezione effettuano le prime osservazioni e programmano le attività di accoglienza dell'alunno disabile, prestando particolare attenzione al coinvolgimento di tutti gli allievi, predisponendo attività che prevedono la valorizzazione di tutte le diversità viste come fonte di crescita e ricchezza per tutti.

Entro il mese di novembre, dopo l'analisi della situazione di partenza e in seguito alle varie osservazioni effettuate, l'insegnante di sostegno predispone una bozza del Piano Educativo Individualizzato, che verrà condiviso ed integrato dalle altre docenti della classe durante gli incontri di programmazione settimanale.

Nel mese di novembre viene effettuato il primo GLH di classe con tutte le componenti previste dalla normativa vigente: famiglia, insegnanti di classe, dirigente scolastico, ASL ed eventuali operatori socio educativi.

In questo incontro:

- viene condiviso il PEI con la famiglia e gli operatori dell'ASL;
- scambio di informazioni tra tutte le varie componenti;
- vengono predisposte le indicazioni di strategie d'intervento condivise;
- presentazione della programmazione, indicando se si tratta di programmi differenziati o personalizzati;
- definizione dell'orario delle varie materie di studio e delle modalità d'intervento (sempre in classe, momenti di attività individuale in rapporto 1:1 con l'insegnante specializzata, presenza della docente di sostegno in classe...);
- indicazioni delle modalità di valutazione. In questa sede sarà necessario chiarire che per gli alunni che seguono un percorso differenziato, la valutazione deve essere rapportata agli obiettivi esplicitati nel PEI e non a quelli previsti dai curricula ministeriali, mentre per i percorsi personalizzati la valutazione sarà positiva solo se saranno raggiunti gli obiettivi minimi fissati per ogni disciplina per la programmazione di classe.

Nei mesi di febbraio – marzo si terrà un altro incontro di GLH tra la famiglia, l'ASL e la scuola per verificare i risultati ottenuti, per condividere eventuali aggiustamenti del PEI, per esplicitare esperienze e strategie educative, per orientare i futuri processi di apprendimento ed educativi.

Nei mesi di maggio e giugno si effettuerà l'ultimo incontro di GLH, per fare il punto della situazione e per esplicitare, attraverso la relazione finale, il processo di crescita dell'allievo disabile.

Durante tutto l'anno scolastico gli insegnanti utilizzeranno il massimo grado di flessibilità rispetto alle caratteristiche dell'allievo disabile e alle dinamiche che si svilupperanno, modificando, quando necessario, il percorso formativo in itinere.

Particolare attenzione verrà data ai momenti di passaggio tra la scuola dell'infanzia e quella primaria e tra quest'ultima e la scuola secondaria di primo grado, per garantire un percorso di crescita il più possibile sereno e significativo. Si prevedono incontri con gli insegnanti degli altri gradi di scuola per avere una visione più esaustiva dell'alunno disabile e per approntare percorsi d'apprendimento reali e che possano essere inclusi nel progetto di vita dell'allievo.

PERSONE DI RIFERIMENTO PREPOSTE ALL'ORGANIZZAZIONE PER L'INCLUSIONE: RUOLI – COMPITI

PERSONALE	COMPITI
Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none">-consultivi;-formazione delle classi;-assegnazione docenti di sostegno;-rapporti con le amministrazioni locali (Comune, Provincia,ASL...).
Docente di sostegno	<ul style="list-style-type: none">-partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione di tutta la classe;-cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe;-svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici;-tiene rapporti con la famiglia, esperti ASL, operatori comunali;-organizza stage di lavoro.
Docente curricolare	<ul style="list-style-type: none">-accoglie l'alunno nel gruppo classe favorendone l'integrazione;-partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata;-collabora alla formulazione del PEI e successivamente predispone interventi personalizzati e consegne calibrate per l'alunno disabile soprattutto quando non è presente il collega specializzato;
Collaboratori scolastici	<ul style="list-style-type: none">-su richiesta aiuta l'alunno negli spostamenti interni, in mensa, nei servizi. Tale compito è obbligatorio e oggetto d'incentivazione, tenendo conto che l'alunno non può essere lasciato alla custodia del personale A.T.A.

**Alunni
disabili**

- Diagnosi
funzionale
- Profilo Dinamico
Funzionale

Piano Educativo Individualizzato

Programmazione

PER OBIETTIVI MINIMI
Sono obiettivi minimi delle
singole discipline (non è la
programmazione
differenziata).

DIFFERENZIATA
Prevede interventi educativi e
didattici adeguati alle
potenzialità riscontrate.

La documentazione differenziata è rivolta ad
alunni con disabilità psichica e, in rari casi, ad
alunni con disabilità sensoriale.

Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede normalmente a valutazioni differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione, adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Qualora il PEI abbia individuato per l'alunno disabile obiettivi formativi non riconducibili ai programmi ministeriali e ai Piani di studio previsti per i diversi tipi di scuola, le insegnanti di classe valutano comunque i risultati dell'apprendimento con l'attribuzione di giudizi o di voti relativi esclusivamente allo svolgimento del PEI. Tali giudizi o voti hanno valore legale al fine della prosecuzione degli studi e di essi viene fatta menzione in calce alla scheda di valutazione o alla pagella (art. 15 Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90).

DOCUMENTAZIONE

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
<p>DIAGNOSI FUNZIONALE Descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione di una possibile evoluzione dell'alunno certificato</p>	Operatori ASL o specialisti privati con opportuna vidimazione dell'ASL.	All'atto della prima Segnalazione.
<p>PROFILO DINAMICO FUNZIONALE Indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell'alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare. Devono essere evidenziate le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo didattico e socio-affettivo (in base alle linee guida degli accordi di programma).</p>	Operatori socio-sanitari, docenti curricolari, docente di sostegno, genitori dell'alunno (art. 12, commi 5° e 6° della L. 104/92).	Viene aggiornato alla fine della Scuola d'Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e durante la Scuola Secondaria di secondo grado.
<p>PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO E' il documento nel quale sono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno; mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante l'assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie.</p>	Gli insegnanti curricolari, il docente di sostegno, operatori enti locali e i genitori dell'alunno.	Formulato entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico (fine novembre).
<p>VERIFICA IN ITINERE Riscontro delle attività programmate nel PEI con eventuali modifiche.</p>	Insegnanti di sostegno e curricolari.	A metà anno scolastico (fine gennaio).

LEGENDA NORMATIVA

Modalità di attuazione dell'integrazione: com. 5, 6, 7, 8, art. 12, 13, 14 LEGGE 104/92.

Programmazione obbligatoria e coordinata tra Scuola, ASL ed Enti Locali: Legge Quadro pubbl. sulla G.U. del 15/04/94, art. 12, com. 5, 6 – pubbl. la prima volta nella G.U. &/04/94, n. 79, il DPR pubbl. sulla G.U. 15/04/94, n. 87 (le regioni hanno l'obbligo di provvedere a che le AA.SS.LL. assicurino l'intervento medico e per lo sviluppo cognitivo degli alunni in situazione di handicap).

La programmazione obbligatoria e coordinata tra Scuola, ASL ed Enti Locali è stata successivamente disciplinata dall'atto di indirizzo, D.P.R. 24/02/94, in relazione alla Diagnosi Funzionale, al Profilo Dinamico Funzionale, al GLH, al Piano Individualizzato (PEI) e alle verifiche degli interventi educativi.

Diagnosi funzionale: Legge 104/92, atto di indirizzo, D.P.R. del 24/02/94, art. 3. Precisazioni nella C.M. n. 363/1994, art. 3, com. 1, 2. L'art. 38 della leg. 448/98 – leg. Finanziaria per il 1999, consente ai genitori di

sostituire il certificato medico con una autocertificazione inserita nella domanda d'iscrizione, se l'alunno è stato riconosciuto diversamente abile (art. 3, legge 104/92). Inoltre legge 104/92, art. 12, C.M. 03/09/85 n. 250, D.P.R. 12/02/85, n. 104.

Se l'alunno è seguito da un centro convenzionato ASL, questo deve completare la sua prestazione facendo anche la Diagnosi Funzionale – Atto d'indirizzo, D.P.R. 24/02/94, art. 3, com. 2. Il Capo d'Istituto può farla produrre al centro convenzionato facendo riferimento alla C.M. 363/94 art. 3, com. 1.

Profilo Dinamico Funzionale: D.P.R. 24/02/94 "Atto d'indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori d'handicap". Legge 05/02/92, n. 104 "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" art. 12 com. 5 e 6.

Piano Educativo Individualizzato (PEI): realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, com. 1, 2, 3, 4 art. 12, legge 104/92. PEI redatto ai sensi del com. 5 dell' art. 12 lg. 104/92. Atto d'indirizzo del 24/02/94, art. 4. Il PEI tiene presenti i progetti didattico - educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme d'integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), com. 1, art. 13, della lg. 104/92. Nella definizione del PEI, i soggetti di cui al precedente com. 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medica - scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi Funzionale e dal PDF, di cui ai precedenti art. 3, 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap.

Valutazione:

[A\) Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#)

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

CAPO IV - Alunni in particolari condizioni

Sezione I - Alunni handicappati

Paragrafo I - Diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato

Art. 312 - Principi generali

1. L'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate sono disciplinati dalla legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, le cui disposizioni, per quanto concerne il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica sono richiamate nel presente paragrafo.

Art. 314 - Diritto all'educazione ed all'istruzione

1. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
3. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

Art. 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.

B) Art. 15 (O.M. 90/2001) Valutazione degli alunni in situazione di handicap

1. Nei confronti degli alunni con *minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma*, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.

2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico **la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo**. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli **elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti**, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.

3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt. 12 e 13. 4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all'art. 316 del D. Lvo 16.4.1994, n. 297.

In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art. 14 della presente Ordinanza.

10. I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto, del D. Legislativo n. 297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.

11. Le scuole, per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi della consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per l'integrazione scolastica, ai sensi dell'art. 317, terzo comma, del D. Legislativo 297/94

Assistenza per l'assolvimento per l'obbligo scolastico come compito dei Comuni (interventi assistenza medico-psichica ed assistenza ai minori psico-fisici): D.P.R. 616/77, art. 42, 45; lg. 104/92, art. 13, com. 3 ribadisce l'obbligo "per gli Enti Locali di fornire assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con Handicap fisici o sensoriali".

Mansioni collaboratori scolastici: dal 1/01/2000 i collaboratori scolastici dipendenti dagli Enti Locali sono transitati nei ruoli del Ministero della P.I. (L. 124/99, art. 8), si applicano ad essi e a quelli già dipendenti della P.I. le norme del Nuovo Contratto

Collettivo, approvato maggio 1999 e pubbl. nel suppl. alla G.U. n. 133 del 9/06/99, in forza all'art. 32 i collaboratori nelle scuole statali di ogni ordine e grado hanno mansioni ordinarie e aggiuntive. Mansioni ordinarie: indicate nell'art. 50, com. 1 tab.

A, profili professionali area A2: Profilo Collaboratore scolastico "...ausilio materiale degli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori d'handicap e alla

prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento".

Mansioni aggiuntive, con diritto a premio incentivante, sempre art. 50, com. 1 "...assistenza agli alunni portatori d'handicap all'interno della struttura scolastica, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale". Per tutte le mansioni ordinarie e aggiuntive i collaboratori scolastici debbono frequentare un corso di aggiornamento. L'individuazione dei collaboratori che dovranno frequentare il corso spetta al Dirigente Scolastico con ordine di servizio; il premio incentivante deve essere deliberato dal Consiglio di Circolo.

C) Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n.122. Regolamento recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto – legg 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

Art. 1 Oggetto del regolamento – Finalità e caratteri della valutazione

1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto dei disturbi specifici di apprendimento e delle disabilità degli alunni, ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto – legge 1° settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169, di seguito indicato: <<decreto – legge >>.

Art. 2 Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe...

5. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

Art. 9 Valutazione degli alunni con disabilità

1. La valutazione degli alunni con disabilità, certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore, è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano Educativo Individualizzato previsto dall'art. 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e le condizioni indicate nei precedenti articoli.

Gli insegnanti di sostegno del Circolo